



COMUNE DI SAN DONACI  
(PROVINCIA DI BRINDISI)  
COPIA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 14 del 28/01/2016

**OGGETTO: Art. 194 c. 1 lett a). Riconoscimento legittimità del debito derivante da sentenza di condanna n. 2167/2015 del 18.12.2015.**

<b>Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 T.U. :</b> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA)	L'anno 2016 il giorno 28 del mese di GENNAIO alle ore 16:32 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di 1 convocazione, convocato dal Presidente.		
	Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
	1 <b>Domenico Fina</b>	X	
	2 <b>Nadia Pagano</b>	X	
	3 <b>Mariangela Presta</b>		X
	4 <b>Agnese Baldassarre</b>	X	
	5 <b>Maurizio Greco</b>	X	
	6 <b>Cosimino Rubino</b>	X	
	7 <b>Gianluca Zurlo</b>	X	
	8 <b>Angelo Presta</b>	X	
	9 <b>Lelio Lolli</b>		X
	10 <b>Domenico Vincenzo Serio</b>		X
	11 <b>Marco Pecoraro</b>		X
	Riscontrato il numero legale, il Presidente PAGANO Nadia dichiara aperta la seduta. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabio MARRA		

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Con atto del 5.3.2010 il sig. Indennitate Francesco, ha citato il Comune di San Donaci innanzi al Giudice di Pace di San Pietro V.co al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente per il sinistro a lui occorso, allorchè, al passaggio della sua auto su una strada del territorio comunale il coperchio di ispezione fognaria impattava contro una ruota del veicolo, e della condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 1.123,00;
- Con sentenza n. 273/2011, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea, accogliendo le tesi difensive del Comune, rappresentato in giudizio dall'avvocato all'uopo incaricato dalla compagnia assicurativa che manleva questo Ente;
- La sentenza del Giudice di prime cure è stata impunata dal sig. Indennitate ed il Comune anche nel giudizio di appello si è regolarmente costituito per il tramite della propria compagnia assicurativa;
- Con sentenza n. 2167/2015, notificata con formula esecutiva, in data 12.1.2015, il Tribunale di Brindisi, ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ha condannato il Comune di San Donaci, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.123,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente fino alla data di pubblicazione della sentenza (18.12.2015) e oltre interessi nella misura legale da tale data sino al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;

**RICHIAMATO** il primo comma dell'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in L. 30/1997, modificato dall'art. 147, lett. a) della L.388/2000 e dal comma 3 dell'art. 44 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, che così dispone:

*"Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni"*

*"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Omissis.....";*

**ACCERTATO** che il termine di centoventi giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza n. 2167/2015, obbligatorio per il completamento delle procedure per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale de quo, scade il 11.5.2016, decorso il quale il creditore è autorizzato a procedere ad esecuzione forzata, con aggravio di spese a carico dell'Ente;

**VISTO** l'art. 194 del D.lgs 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" laddove è previsto che, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo in tal modo, la modifica al codice di procedura

civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che ogni sentenza, fin dal primo grado, è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

**CONSIDERATO** che:

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

**CONSIDERATO CHE** l'art. 194, c. 3, del TUEL prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio deve provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3 del TUEL;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 7 del 22.1.2016, con la quale, sulla base delle dedotte considerazioni ed in esecuzione della sentenza n. 2167/2015, notificata con formula esecutiva, in data 12.1.2015, del Tribunale di Brindisi, si è provveduto, ad impegnare la somma complessiva di € 1.417,64, così distinta:

- € 1.123,00 per sorte capitale;
- € 94,64 per interessi e rivalutazione;
- € 200,00 a titolo di imposta per la registrazione delle sentenze, pari alla quota parte di competenza di questo Ente per avere il Giudice compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;

rinviano alla prima seduta utile di Consiglio Comunale, il riconoscimento della legittimità del debito de quo, ai sensi dell'art.194 del TUEL ed ad un successivo provvedimento dirigenziale la relativa liquidazione;

**DATO ATTO** che l'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289 prevede che “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

**VISTO** il parere in merito espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b)

n. 6 del TUEL, n. 267/2000,

**ACQUISITO** il parere della competente Commissione Consiliare;

**VISTO:**

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000;

Uditi gli interventi e viste le risultanze di cui all' allegato verbale;

Si passa pertanto alla votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

FAVOREVOLI N. 7

CONTRARI N. //

ASTENUTI N. //

### **DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;

2. **DI RICONOSCERE** a livello amministrativo e contabile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, quanto già riconosciuto dall'autorità giudiziaria, nella misura di € € 1.417,64;

3. **DI PRECISARE** che nella fattispecie non si ravvisano responsabilità di sorta da parte di dipendenti e/o amministratori, trattandosi di debito riveniente da un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

4. **DI INVIARE** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti - sezione regionale giurisdizionale di Bari;

5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, all'esito di apposita votazione così espressa:

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

FAVOREVOLI N. 7

CONTRARI N. //

ASTENUTI N.//

Copia elettronica da sito web  
istituzionale

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to (PAGANO Nadia)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott. Fabio MARRA)

**RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il 18/02/2016 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

SAN DONACI, li 18/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Fabio MARRA

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza dei giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

\* Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 18/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 18/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Fabio MARRA